

Art. 21

Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni

1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni connessi agli obiettivi di cui al [regolamento \(UE\) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021](#), e al [regolamento \(UE\) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021](#), le pubbliche amministrazioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi, ai sensi dell'[articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 29 luglio 2021, n. 108](#), del supporto tecnico-operativo **((...))** dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
2. A valere sulle risorse di cui all'[articolo 1, comma 2, lettera a\), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59](#), convertito, con modificazioni **((,))** dalla [legge 1° luglio 2021, n. 101](#), e nell'ambito del programma **(("Servizi digitali e cittadinanza digitale"))** del PNC, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri può ricorrere, mediante apposita convenzione, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la realizzazione di progetti pilota per investimenti relativi alla definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilità.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, che siano, **((anche nell'ambito del relativo gruppo societario))**, dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio **((nazionale e di))** piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza **((informatica e che siano))**, anche in relazione a società da questi controllate, **((gestori di identità digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso l'Agenzia))** per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.